



Accordo di programma tra Regione Veneto e _____ in attuazione della DGR n. ____ del _____ “Riparto delle risorse destinate alla Regione del Veneto nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Addendum al Piano Operativo Infrastrutture approvato con delibera CIPE n. 98/2017 – Asse tematico F: rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico locale”.

I signori

- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto (di seguito, “Regione”), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica (di seguito, “Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti”);
- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del/della _____ (di seguito, “ente sottoscrittore”), con sede in _____, C.F. _____, nella sua qualità di _____;

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta Regionale individui i programmi di intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;
- con deliberazione n. 98/2017, il CIPE ha approvato l’*Addendum* al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, assegnando euro 2.900.000,00 alla Regione del Veneto per il rinnovo del parco mezzi adibito al trasporto pubblico locale (TPL) con tecnologie innovative;
- con DGR n. ____ del _____ (“delibera di riparto”) è stato approvato il riparto delle risorse sopra richiamate;
- con la delibera di riparto è stato approvato lo schema del presente accordo di programma alla cui sottoscrizione è stato incaricato il Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti;
- l’azienda _____ (“azienda beneficiaria”) è titolare del contratto di affidamento per l’erogazione di servizi di TPL nel territorio dell’ente sottoscrittore;
- con nota prot. _____ del _____ l’azienda beneficiaria ha comunicato la propria previsione di investimento, da cui si evince la percentuale massima di contribuzione di seguito specificata;
- il presente accordo è volto a disciplinare l’intervento identificato da:
 - o azienda beneficiaria: _____;
 - o ente sottoscrittore: _____;
 - o percentuale massima di contribuzione: _____;
 - o contributo assegnato: _____.

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.



5b325d09



Articolo 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto

1. Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'ente sottoscrittore per l'acquisto di autobus, da destinare al TPL, per il quale la Giunta Regionale, con la delibera di riparto, ha assegnato il contributo massimo indicato in premessa, con vincolo di destinazione all'azienda beneficiaria.
2. L'acquisto di ciascun nuovo autobus è associato alla sostituzione di un autobus esistente, come meglio specificato all'art. 12.

Articolo 3

Ruolo dell'ente sottoscrittore

1. La Regione si impegna a liquidare il contributo, determinato in conformità all'art. 16, all'ente sottoscrittore, il quale a sua volta si impegna ad erogarlo all'azienda beneficiaria.
2. L'ente sottoscrittore stipulerà con l'azienda beneficiaria un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo tale che sia garantito il rispetto del presente accordo.

Articolo 4

Tracciabilità finanziaria

1. L'ente sottoscrittore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
2. L'azienda beneficiaria dovrà a sua volta garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
3. In particolare, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Articolo 5

Cronoprogramma

1. L'azienda beneficiaria dovrà rispettare i seguenti termini temporali:
 - a. 30 settembre 2019: termine entro il quale l'azienda beneficiaria dovrà stipulare i contratti di fornitura degli autobus, dandone apposita comunicazione alla Regione fornendo le informazioni di cui all'art. 13;
 - b. 30 giugno 2020: termine entro il quale l'azienda beneficiaria dovrà completare le operazioni di acquisto dei mezzi ed inoltrare all'ente sottoscrittore l'istanza di erogazione del contributo, corredata dalla documentazione prevista all'art. 14.



5b325d09



2. L'ente sottoscrittore si impegna a rispettare il seguente termine temporale:
 - a. 30 settembre 2020: termine entro il quale l'ente sottoscrittore dovrà presentare alla Regione, nelle modalità previste dall'art. 15, il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto di finanziamento.

Articolo 6

Requisiti di ammissibilità della spesa

1. Costituisce spesa ammissibile a contributo il costo, al netto dell'IVA, degli autobus acquistati dall'azienda beneficiaria.
2. L'azienda beneficiaria ha piena facoltà di scegliere, tra le seguenti, le tipologie di autobus da acquistare:
 - a. autobus ad alimentazione esclusivamente elettrica;
 - b. autobus a trazione ibrida (elettrica e termica);
 - c. autobus alimentati a metano.
3. Gli autobus da ammettere a contributo devono rispettare le caratteristiche indicate all'art. 7.
4. Ulteriori requisiti di ammissibilità:
 - a. le spese devono essere state assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
 - b. le spese devono essere temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento: la data di ordine deve essere successiva a quella della pubblicazione in BUR della delibera di riparto;
 - c. le spese devono essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
 - d. le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
5. Su eventuale richiesta della Regione, l'azienda beneficiaria dovrà trasmettere specifica documentazione comprovante l'ammissibilità della spesa con particolare riferimento al comma 4 del presente articolo.

Articolo 7

Caratteristiche degli autobus oggetto di contributo

1. Gli autobus acquistati devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. categoria M2 o M3 (art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della strada");
 - b. postazione per disabili con adeguato sistema di incarrozzamento;
 - c. dispositivo di conteggio dei passeggeri;
 - d. impianto di videosorveglianza;
 - e. predisposizione per il rilevamento della posizione durante la corsa;



- f. predisposizione per l'installazione di modem o router wi-fi;
 - g. apparecchi per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
 - h. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;
 - i. raffigurazione del logo riportato in Allegato D alla delibera di riparto, in modo tale che l'altezza non sia inferiore a 50 centimetri.
2. Gli autobus acquistati devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.

Articolo 8

Cumulo di contributi

1. Il contributo previsto dal presente accordo non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

Articolo 9

Cofinanziamento

1. La differenza tra la spesa sostenuta e il contributo erogato, determinato ai sensi dell'art. 16 del presente accordo, resta interamente a carico dell'azienda beneficiaria.
2. Il pagamento dell'IVA relativa alla spesa sostenuta è interamente a carico dell'azienda beneficiaria.

Articolo 10

Vincolo di destinazione

1. I mezzi cofinanziati saranno utilizzati esclusivamente per i servizi di TPL e sono assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.
2. L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 18 della L.R. n. 25/1998.

Articolo 11

Vincolo di reversibilità

1. Gli autobus cofinanziati saranno oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell'amministrazione pubblica istituzionalmente competente per il servizio, ovvero in favore dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al netto della quota non ammortizzata di contributo pubblico.

Articolo 12

Radiazione di autobus esistenti

1. L'azienda beneficiaria, a fronte dell'acquisto degli autobus oggetto di contributo, sostituirà altrettanti mezzi del proprio parco veicolare adibito al TPL, radiandoli dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.



5b325d09



2. Ai fini del riconoscimento del contributo, l'azienda beneficiaria dovrà radiare autobus che siano effettivamente utilizzati per l'espletamento dei servizi di TPL.
3. La radiazione deve avvenire senza alcuna intermediazione, ovvero non è consentita la vendita del veicolo ad altro soggetto che successivamente provveda a radiarlo dal P.R.A.
4. Gli autobus radiati dovranno avere data di radiazione successiva a quella della delibera di riparto.
5. Qualora il parco mezzi abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro 1 o Euro 2, l'azienda radierà gli autobus a partire da quelli appartenenti alla classe più bassa.
6. Qualora il parco mezzi non abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro 1 o Euro 2, l'azienda radierà gli autobus a partire dai più vecchi, in termini di anno di immatricolazione.
7. E' ammessa la deroga, anche parziale, alla sostituzione – e quindi la possibilità di acquisto di mezzi nuovi senza procedere alla radiazione di mezzi esistenti – in caso di potenziamento dell'offerta di servizio (che implichi ad esempio un incremento di percorrenze), previa presentazione di motivata istanza da parte dell'azienda affidataria. Su tale istanza deciderà il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti, acquisito l'assenso dell'ente sottoscrittore.

Articolo 13

Comunicazione alla Regione relativa alla stipula del contratto di fornitura

1. L'azienda beneficiaria presenta alla Regione, entro il termine stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera a), una comunicazione contenente le seguenti informazioni su ciascun contratto di fornitura stipulato:
 - a. data di stipula;
 - b. codice identificativo gara (CIG);
 - c. fornitore;
 - d. numero di autobus per cui sarà chiesto il contributo;
 - e. spesa ammissibile;
 - f. caratteristiche degli autobus (lunghezza, alimentazione).

Articolo 14

Rendicontazione dell'azienda beneficiaria all'ente sottoscrittore

1. L'azienda beneficiaria presenta all'ente sottoscrittore, entro il termine stabilito all'art. 5, comma 1, lettera b), la seguente documentazione:
 - a. copia delle fatture quietanzate relative all'acquisto dei veicoli;
 - b. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL;
 - c. elenco degli autobus sostituiti;
 - d. copia degli atti di radiazione degli autobus sostituiti;
 - e. dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda relativamente a:
 - i. impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;



- ii. impegno a non distogliere gli autobus oggetto di finanziamento dai servizi ordinari di linea e a non alienarli;
- f. dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda relativamente all'assenza di cumulo con altri contributi pubblici;
- g. schede tecniche del costruttore/fornitore dei veicoli acquistati;
- h. copia della polizza assicurativa contro gli incendi di cui all'art. 7, comma 2, ovvero dichiarazione da cui risulti che gli autobus per cui si chiede il contributo sono assicurati contro gli incendi;
- i. dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti che gli autobus sono dotati di tutte le caratteristiche elencate all'art. 7, comma 1.

Articolo 15

Rendicontazione dell'ente sottoscrittore alla Regione

1. L'ente sottoscrittore si impegna a trasmettere alla Regione, entro il termine di cui all'art. 5, comma 2, un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei mezzi oggetto del finanziamento, elencata all'art. 14.
2. All'atto di cui al comma precedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. copia delle fatture quietanzate relative agli autobus acquistati;
 - b. copia delle carte di circolazione degli autobus acquistati;
 - c. elenco degli autobus sostituiti;
 - d. copia degli atti di radiazione degli autobus sostituiti.

Articolo 16

Determinazione del contributo

1. Il *contributo riconosciuto* sarà pari al minor valore tra:
 - a. il prodotto tra il costo effettivo degli autobus (al netto dell'IVA) e la percentuale di contribuzione indicata in premessa;
 - b. il contributo assegnato indicato in premessa.

Articolo 17

Erogazione del contributo

1. La liquidazione del contributo all'ente sottoscrittore avverrà previa trasmissione alla Regione della documentazione di cui all'art. 15.
2. Le spese rendicontate saranno esigibili a partire dall'anno 2020.
3. La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa regionale.
4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte



5b325d09



dell'ente sottoscrittore o dell'azienda beneficiaria.

Articolo 18

Subentri o modifiche societarie

1. Nell'eventuale caso di modifica societaria dell'azienda beneficiaria, ovvero di subentro nel contratto di servizio da parte di altra azienda, l'ente sottoscrittore si impegna ad erogare i contributi oggetto del presente accordo al soggetto che risulterà proprietario dei beni stessi.

Articolo 19

Proroghe e revoche

1. Il mancato rispetto di uno dei termini previsti dall'art. 5 comporterà la revoca del contributo, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere concesse, nei limiti del cronoprogramma statale, su apposita istanza motivata, che dovrà pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza deciderà il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti.

Articolo 20

Monitoraggio

1. L'ente sottoscrittore e l'azienda beneficiaria dovranno fornire tempestivamente alla Regione o al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento oggetto del presente accordo.

Articolo 21

Conservazione dei documenti

1. L'ente sottoscrittore si impegna a conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale del contributo (Decreto di liquidazione).
2. L'azienda beneficiaria dovrà conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale del contributo (Decreto di liquidazione).

Articolo 22

Foro competente

1. Per tutte le controversie tra Regione ed ente sottoscrittore relative al presente accordo, che non siano definibili in via amministrativa, è competente il foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

Per l'ente sottoscrittore



5b325d09



(documento firmato digitalmente)

(documento firmato digitalmente)

L'ente sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di voler approvare in modo specifico l'articolo 22.

Per l'ente sottoscrittore
(documento firmato digitalmente)

